

REGOLAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. Finalità del Comitato

- 1.1 Il presente regolamento istituisce il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell'Università Vita-Salute San Raffaele, di seguito denominato anche "Comitato", e ne disciplina competenze e responsabilità secondo quanto previsto dalle direttive europee, dalla direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997 e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007.
- 1.2 Il Comitato promuove e attua, nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento, le attività funzionali alla realizzazione delle pari opportunità all'interno dell'Università Vita-Salute San Raffaele (di seguito anche "Ateneo").

2. Compiti del Comitato

- 2.1 Il Comitato, ponendo particolare attenzione alle categorie suscettibili di discriminazione ha tra i suoi compiti:
 - a) elaborare proposte di iniziative e misure atte a rimuovere gli eventuali ostacoli che impediscano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'ambito universitario, nell'attività di studio, di ricerca, didattica e di lavoro;
 - b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto delle pari opportunità, del benessere organizzativo e dal contrasto a qualsiasi forma di discriminazione;
 - c) favorire le pari opportunità nell'ambito dell'inserimento dei laureati dell'Università Vita-Salute San Raffaele nel mondo del lavoro, compiendo al riguardo indagini e analisi statistiche ed elaborando proposte e iniziative;
 - d) contrastare qualunque forma di violenza morale o psicologica e qualsiasi altro tipo di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, alla condizione sociale e culturale;

e) promuovere la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, anche attraverso iniziative che coinvolgano il personale in servizio presso l'Ateneo e gli studenti;

2.2 Il Comitato svolge un'azione culturale volta a promuovere le pari opportunità, anche mediante la valorizzazione di attività scientifiche volte a sensibilizzare l'attenzione sul tema, nonché mediante la promozione e la valorizzazione dell'attività scientifica e didattica sui temi di interesse del Comitato e l'organizzazione di corsi di formazione, seminari e convegni.

3. Composizione del Comitato

3.1 Il Comitato è composto da:

- a) 2 (due) membri in rappresentanza dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori universitari;
- b) 2 (due) membri in rappresentanza del personale amministrativo;
- c) 2 (due) membri in rappresentanza degli studenti dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

Per ogni componente effettivo è previsto uno supplente.

3.2 Tutti i componenti del Comitato dovranno essere dotati di requisiti di professionalità, esperienza e attitudine accertati mediante la valutazione dei curricula presentati.

3.3 Ai fini della costituzione del Comitato i rappresentanti del personale docente sono nominati dal Rettore con proprio decreto. I rappresentanti del personale amministrativo vengono designati dal Consigliere Delegato dell'Università Vita-Salute San Raffaele. La rappresentanza studentesca è designata dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà dell'Ateneo.

3.4 La composizione del Comitato dovrà garantire una presenza paritetica di componenti di genere femminile e maschile.

4. Durata in carica del Comitato

4.1 I componenti del Comitato restano in carica 4 (quattro) anni. L'incarico di ciascun componente potrà essere rinnovato una sola volta.

- 4.2 I rappresentanti del personale docente e amministrativo cessano automaticamente dal mandato in caso di dimissione, cessazione o, comunque, perdita dei requisiti di eleggibilità. Al rappresentante decaduto subentra, per la durata residua del mandato, il componente supplente.
- 4.3 I rappresentanti degli studenti cessano automaticamente dal mandato con la cessazione dalla posizione di studente dell'Università Vita-Salute San Raffaele. Il rappresentante degli studenti che consegue il diploma di laurea triennale non decade dal mandato qualora si iscriva, nella stessa sede ed entro 180 giorni dalla data del conseguimento del diploma medesimo, ad un corso di laurea specialistica o magistrale. Dal momento del conseguimento del titolo di studio triennale e sino al momento dell'iscrizione al corso di laurea specialistica o magistrale, il mandato deve intendersi sospeso.
- 4.4 Al rappresentante decaduto subentra per la durata residua del mandato, ove possibile, il componente supplente.

5. Modalità di Funzionamento

- 5.1 Nella prima riunione il Comitato procede all'elezione di un Presidente.
- 5.2 Al Presidente spetta il coordinamento dei lavori e la rappresentanza del Comitato.
- 5.3 Su proposta del/della Presidente, il Comitato può nominare un Segretario che cura le pratiche inerenti l'attività di gestione del Comitato.
- 5.4 Il Comitato si riunisce su convocazione ordinaria del Presidente, di norma almeno ogni 3 (tre) mesi, ovvero qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti.
- 5.5 Il Presidente convoca la riunione con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni; la convocazione può essere effettuata anche per via telematica e deve contenere l'ordine del giorno e la documentazione eventualmente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
- 5.6 Nel caso in cui gli argomenti trattati attengano esclusivamente al personale docente o non docente, non partecipano alla riunione i rappresentanti degli studenti.

5.7 L'adunanza è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto a partecipare.

5.8 Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Risorse

6.1 Il Comitato sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i progetti delle proprie attività corredati dai piani di finanziamento.

6.2 Il Comitato potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività, della collaborazione degli uffici amministrativi dell'Università Vita-Salute San Raffaele, nonché di esperti.

6.3 Il Comitato invia annualmente al Consiglio di Amministrazione:

- a) una relazione illustrativa delle attività svolte e delle iniziative intraprese;
- b) un rendiconto consuntivo.

7. Diritto di Informazione

7.1 Il Comitato può richiedere al titolare del trattamento dei dati personali tutte le informazioni e i documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività, nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali.

8. Disposizioni Finali

8.1 Il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell'Università Vita-Salute San Raffaele entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del presente Decreto Rettorale.

8.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di legge e regolamentari vigenti ed allo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele.